



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO  
Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 – 10029 Villastellone (To)  
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010  
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460  
studio@niccodavide.it  
www.niccodavide.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**N° 14/2015 DEL 31 LUGLIO 2015**

### PROROGA INVIO MODELLO 770 E RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Il 28 luglio 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha firmato il DPCM che proroga l'invio del Mod. 770/2015 Semplificato e Ordinario, da parte dei sostituti d'imposta, a lunedì 21 settembre 2015.

La proroga inciderà direttamente anche sul termine concesso per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche (CU) relative a redditi non dichiarabili tramite il modello 730.

Ricordiamo che la proroga del termine di presentazione del modello 770 ha effetti anche sul ravvedimento operoso per sanare:

- l'omessa effettuazione delle ritenute nel corso del 2014;
- l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014

evitando le conseguenze "penali". Ricordiamo infatti che è punito penalmente, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, chiunque non versa ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta (modello 770). Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.

### DIFFERIMENTO AL 20 AGOSTO DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Articolo 37 comma 11bis del DL n. 223/2006 introdotto con la conversione in legge del DL n. 16/2012

Gli adempimenti fiscali e i versamenti con F24 che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Il differimento riguarda i versamenti fiscali, quelli relativi a contributi previdenziali e i premi assicurativi.

Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti versamenti (da effettuarsi con modello F24):

- le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
- le addizionali comunale e regionale;
- la liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
- le accise;
- i contributi previdenziali Inps e Enpals;
- i premi Inail.

Il differimento interessa anche gli "adempimenti fiscali" in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno. Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- la comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute;
- l'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto.

Sono prorogati al 20 agosto 2015 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto.

### LA SOSPENSIONE FERIALE IN AMBITO TRIBUTARIO

L. n. 742/1969 dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10/11/2014, n. 261)

Il Decreto Legge n. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) ha modificato la durata della cosiddetta "sospensione feriale dei termini processuali".

A decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di ogni anno, mentre il precedente periodo prevedeva un'interruzione dal 1° agosto al 15 settembre.

La sospensione feriale opera anche per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario e trova quindi applicazione per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente, per la costituzione in giudizio e per il deposito di documenti e/o di memorie illustrative.

Per effetto delle modifiche normative apportate dalla Legge di Stabilità 2014 la sospensione feriale dei termini processuali opera anche per la mediazione, anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione.

### VOLUNTARY DISCLOSURE IN SCADENZA AL 30 SETTEMBRE: MA SI CHIEDE UNA PROROGA PER I MOLTI ASPETTI ANCORA CONTROVERSI.

Entro il prossimo 30 settembre 2015 dovrà essere presentato telematicamente, dagli interessati, il modello di richiesta di accesso alla procedura per rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali (voluntary disclosure).

In particolare, entro il 30 settembre 2015 andranno trasmesse le richieste di attivazione della voluntary e l'Agenzia Entrate invierà una comunicazione attestante l'avvenuta ricezione.

Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti dovranno inviare anche la relativa documentazione all'indirizzo PEC indicato nella ricevuta, assieme a una relazione contenente, per ciascuna annualità d'imposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta.

La procedura è molto complessa e sono ancora molti i punti da chiarire.

Nei giorni scorsi, il Presidente dell'ODCEC di Milano ha segnalato che, solo in Lombardia (la regione da cui è atteso il maggior numero di adesioni dalla Voluntary Disclosure) sono già state presentate oltre 4.000 istanze delle 60.000 complessivamente previste in regione. Inoltre, proprio in ragione della numerosità delle adesioni che dovrebbero pervenire da Lombardia, Triveneto, Piemonte, Emilia e Lazio, si stima che la base imponibile da recuperare sia superiore a quanto fin qui ipotizzato da Banca d'Italia (220 miliardi di euro).

Il Presidente dell'ODCEC di Milano ha però evidenziato come la disciplina sulla Voluntary Disclosure presenti ancora numerosi aspetti controversi; motivo che induce a chiedere una sua proroga "piena" al 31 dicembre 2015.

### **IMU SUI TERRENI AGRICOLI: PRIMA RATA PROROGATA AL 30 OTTOBRE 2015**

Un emendamento al D.L. n. 78/2015 approvato dalla Commissione bilancio del Senato prevede che il versamento della prima rata IMU dovuta sui terreni agricoli per il 2015 possa essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 ottobre 2015.

### **LO "SCHOOL BONUS"**

Legge 13 luglio 2015, n. 107 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162

La Legge 13 luglio 2015, n. 107 contenente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti introduce un bonus fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione.

L'agevolazione c.d. "school bonus" è destinata a tutti i soggetti che effettuano erogazioni in denaro a favore degli istituti scolastici destinate alla realizzazione di progetti quali la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

### **STUDI DI SETTORE: SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE E REGOLARIZZAZIONE**

Anche quest'anno l'Agenzia Entrate ha inviato (a circa 190.000 contribuenti) comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi con l'intento di consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione e scegliere di fornire chiarimenti all'Agenzia o rimediare agli errori ricorrendo al beneficio del ravvedimento operoso.

### **NESSUNA TASSA IN ARRIVO SUI CONDIZIONATORI DELLE ABITAZIONI**

Il Ministero dello Sviluppo economico in merito a notizie pubblicate su organi di stampa ha precisato che non è prevista alcuna tassa sui condizionatori delle abitazioni.

La normativa che ha tratto in inganno la gran parte degli organi di stampa è stata introdotta già nel 2013 (per adeguarsi alle direttive europee) e prescrive alcuni adempimenti (non vere e proprie "tasse" quindi) finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica nel condizionamento per tutelare l'ecosistema e favorire risparmio economico e competitività.

L'obbligo di tenere un libretto dell'impianto e di controllare il sistema ogni 4 anni, riguarda in particolare solo i sistemi di climatizzazione con potenza nominale minima di 12 kilowatt, equivalenti a circa 43.000 BTU (sono sistemi composti da almeno 4 o 5 unità con ambienti superiori a 150 mq).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.